



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 41 del 31/10/2023

Repertorio Generale n. 1323 del 31/10/2023

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA HALLOWEEN STREET
FOOD DAL 31/10/2023 AL 05/11/2023 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00 PIAZZA
FALCONE E BORSELLINO FRAZIONE TRAPPITELLO ED AREE IMMEDIATAMENTE
LIMITROFE .**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 41 del 31/10/2023

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA HALLOWEEN STREET FOOD DAL 31/10/2023 AL 05/11/2023 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00 PIAZZA FALCONE E BORSELLINO FRAZIONE TRAPPITELLO ED AREE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE .

IL SINDACO

PRESO ATTO delle Circolari Ministeriali in materia di ordine e sicurezza pubblica ultimamente richiamate dalla Prefettura di Messina, n° 555/OP/0001991/2017 del 17 giugno 2017 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e n° 11001/1/110 -(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno/Gabinetto del Ministero;

ATTESO quanto richiesto, dalla Questura di Messina Commissariato di P.S. di Taormina, relativamente al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 18.00 alle successive ore 01.00 in Piazza Falcone e Borsellino e zone limitrofe nella Frazione di Trappitello limitatamente alle giornate di svolgimento dell'evento denominato "Halloween Street Food" (dal 31/10/2023 al 05/11/2023).

VISTI:

- l'art.17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che "... *i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...*";
- l'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001;
- l'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che "... *il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano*

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...";

- il comma 4 bis dell'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett. b del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, ove si recita che “ ... *I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi anche legati all'abuso di alcool*”;

- l'art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett. a del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto che per le ragioni sopraesposte sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alla peculiarità della manifestazione ed il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso, ai sensi dell'art. 54 c.4 del Dlgs 18 agosto 2000, n.267, alla Prefettura di Messina, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTO l'Ordinamento EE.LL.;

VISTI:

- l'Art. 17 della Costituzione Italiana;
- la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di “alcol e problemi alcol correlati”;
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;
- il D.L. 201 del 06.11.2011;

per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali quello della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

ORDINA

dalle ore 18.00 alle successive ore 01.00 dal 31/10/2023 al 05/11/2023 in Piazza Falcone e Borsellino e aree immediatamente limitrofe:

- il divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali nonché delle singole strutture di Street Food ubicate nell'area interessata all'evento denominato “Halloween Street Food”;

- il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro nelle aree pubbliche ricomprese nella suddetta area e negli orari della presente ordinanza e di abbandonare e/o disperdere il contenitore;

- che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;

In caso di asporto dai suddetti locali e/o strutture, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso di materiale diverso dal vetro;

Tale divieto non trova applicazione:

- qualora la vendita con **la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali** autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate non rientranti nella manifestazione denominata Halloween Street Food.

- nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico;

AVVERTE

- che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con **pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00**;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Taormina ed invio ai mezzi di informazione, nonché notifica a mezzo pec a :

Prefettura di Messina (pec: protocollo.prefme@pec.interno.it)
Commissariato di P.S. Taormina (dipps145.5500@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri Taormina (tme26167@pec.carabinieri.it);
Compagnia Guardia di Finanza (me1420000p@pec.gdf.it);
Comando Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
ASM di Taormina (asmtaormina@gigapec.it);
Associazione Taxi Taormina;
Associazione Albergatori;
Centrale operativa 118;
Responsabile Area Lavori Pubblici Comune Taormina (lavoripubblici@comune.taormina.me.it).

MANDA

alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso della presente ordinanza.

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso Ricorso gerarchico al Prefetto di Messina entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, Ricorso davanti al TAR di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Diritto di accesso e informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Taormina

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento:

Corpo della Polizia Locale
Corso Umberto I n. 219

previo appuntamento da fissare telefonicamente al 0941.610201 o in alternativa via email all'indirizzo: polizialocale@comune.taormina.me.it

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale